



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1079 del 13/03/2024

DCR/1/CD19/2026 dd 24/01/2026

### DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1079/2024

**Oggetto:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1079/2024. Definizione dei criteri di priorità e delle modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Individuazione dei Soggetti Attuatori e attribuzione di funzioni.

### IL COMMISSARIO DELEGATO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 29 febbraio 2024) con la quale è stato dichiarato per dodici mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1079 del 13 marzo 2024 (di seguito "Ordinanza n. 1079/2024" oppure "OCDPC n. 1079/2024") "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (G.U. n. 70 del 23 marzo 2024);

**Visto** in particolare l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1079/2024, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;

**Visto** inoltre l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 1079/2024 ai sensi del quale "*Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

**Preso atto** che l'Ordinanza n. 1079/2024 all'art. 8, co. 2, dispone che per la realizzazione degli interventi è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

**Dato atto** che, con nota MEF - RGS - Prot. 136662 del 16/05/2024 (agli atti del commissario con prot. n. 0011296/24 del 17/05/2024) con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste

per l'apertura della contabilità speciale n. 6442, intestata "COMDEL O 1079-24 ZN FVG", acronimo di "Commissario Delegato OCDPC n. 1079/2024";

**Richiamato** il decreto del Commissario delegato n.1 del 24 maggio 2024 (di seguito DCR/1/CD19/2024), che ha individuato i Comuni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici di cui all'emergenza in argomento;

**Richiamato** il decreto del Commissario delegato n. 2 del 24 maggio 2024 (di seguito DCR/2/CD19/2024) con il quale è stato individuato l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'OCDPC n. 1079/2024, assegnando ampio mandato al fine di coordinare l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Ordinanza;

**Visto** l'art.4 (*"Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori"*) commi 3 e 4 dell'OCDPC n. 1079/2024:

3. *Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:*
  - a) *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
  - b) *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.*
4. *All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.*

**Richiamata** la nota PEC di data 16 maggio 2024, agli atti del Commissario delegato prot. n. 0011223/24, trasmessa ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 1079/2024, è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni relativi alle prime misure economiche a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, nonché degli ulteriori fabbisogni, al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) ed alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**Preso atto** che l'attività di ricognizione di cui sopra è stata perfezionata, per il tramite dei Comuni interessati dall'emergenza, con la trasmissione, da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, dei moduli B1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*) e C1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"*), resi disponibili dal Dipartimento della Protezione civile, e con i quali è stato possibile segnalare l'ammontare dei danni connessi agli eventi di cui trattasi;

**Dato atto** che il termine ultimo assegnato ai Comuni di cui sopra per il completamento dell'attività di ricognizione di cui all'articolo 4 dell'OCDPC n. 1079/2024 è stato fissato, con medesima nota di cui al prot. n. 11223/24 del 16 maggio 2024, al 20 giugno 2024, e che è stato successivamente prorogato, con nota prot. n. 13643/24 del 18 giugno 2024, alla data del 1luglio 2024;

**Dato atto** che con nota PEC avente prot. n. 16700/24 del 31 luglio 2024, e successive integrazioni prot. n. 25674/24 del 10 dicembre 2024, sono state trasmesse al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 1079/2024, la lista delle domande pervenute da privati ed imprese ai sensi

dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati ed imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i seguenti importi:

|                | Fabbisogno prime misure (lett. c) | Ulteriore Fabbisogno (lett. e) |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Privati</b> | € 643.012,03                      | € 3.171.329,22                 |
| <b>Imprese</b> | € 907.963,49                      | € 3.884.715,92                 |
| <b>Totale</b>  | € 1.550.975,52                    | € 7.056.045,14                 |

**Ricordato** che la ricognizione posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti;

**Vista** la nota prot.n. 2157/25 del 29/01/2025, con la quale è stata chiesta una proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della relativa contabilità speciale n. 6442;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025 (GU n. 74 del 29 marzo 2025) che ha prorogato lo stato emergenziale fino al 15 febbraio 2026;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025 (GU Serie Generale n.247 del 23/10/2025) con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, è stato integrato di Euro 9.270.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b), e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

**Ritenuto** di procedere con la definizione dei criteri di priorità e delle modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 1079/2024, in relazione all'evento meteo dal 24 ottobre al 5 novembre 2023;

**Considerato** che una prima verifica della documentazione pervenuta è già stata posta in essere dalle Amministrazioni comunali e che, pertanto, le stesse sono i soggetti più idonei a coordinare la concessione e liquidazione dei contributi di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 1079/2024;

**Valutato** quindi di avvalersi, ai fini dell'attuazione delle procedure indicate in oggetto, delle 39 Amministrazioni comunali che hanno raccolto, in sede di ricognizione avviata in data 21 aprile 2021, i moduli di richiesta e hanno comunicato al Commissario delegato, attraverso il Portale web della Protezione civile, i dati di fabbisogno per le prime misure (art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1);

**Dato atto** che l'elenco delle Amministrazioni comunali nominate Soggetto Attuatore per le procedure contributive (Allegato A al presente decreto) viene determinato a partire dall'allegato A al DCR/1/CD19/2024 così come poi circoscritto ai soli 39 Comuni che hanno provveduto a dare riscontro in sede di ricognizione avviata a mezzo nota PEC di cui al prot. n. 11223/24 del 16/05/2024, e in ultimo cristallizzato con nota prot. n. 0016700/24 del 31/07/2024;

**Valutato** che le domande di contributo sono una previsione delle misure urgenti da attuare e quindi, in sede di istruttoria finale, considerato il tempo trascorso dall'evento, l'Amministrazione comunale può definire un importo ammissibile a contributo superiore a quello indicato nella domanda, ma nel limite di € 5.000,00 per i privati ed € 20.000,00 per le attività economiche e produttive, nel caso in cui un richiedente abbia già sostenuto le spese, come meglio indicato negli allegati al presente decreto;

**Ritenuto** di definire con provvedimento successivo, la distribuzione del fabbisogno finanziario, tra i Soggetti Attuatori, calcolato sulla base del rapporto tra risorse stanziare con delibera del Consiglio dei Ministri del 14

ottobre 2025, e fabbisogno finale manifestato a conclusione dell'attività istruttoria delle domande di contributo, a copertura dei provvedimenti di concessione che i Comuni adotteranno nei termini previsti dagli allegati B e C al presente decreto;

**Precisato** che la liquidazione dei contributi, effettuata a seguito dell'adozione dei provvedimenti di concessione emessi dalle Amministrazioni comunali e dell'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione della spesa, compete alle medesime Amministrazioni comunali individuate nell'Allegato A al presente decreto;

**Dato atto**, inoltre, che la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 4 dell'OCDPC n. 1079/2024, così come meglio precisato agli Allegati B e C al presente decreto, sarà perfezionata da parte delle Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori competenti, a mezzo risorse che saranno trasferite dal Commissario Delegato/Soggetto Responsabile e sulla base dello stato di avanzamento delle procedure di istruttoria della documentazione di rendicontazione;

**Ritenuto**, pertanto di:

- individuare e nominare Soggetti Attuatori le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A al presente decreto;
- attribuire alle Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A le funzioni di istruttoria, concessione, verifica della rendicontazione finale e liquidazione come meglio specificato negli Allegati B e C al presente decreto;
- definire i criteri di priorità e le modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, e di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive;

Per le motivazioni sopra indicate e che integralmente si richiamano

#### **DECRETA**

1. Le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A, parte integrante del presente decreto, sono individuate e nominate Soggetti Attuatori.
2. Alle Amministrazioni comunali di cui al punto 1) sono attribuite, per le strutture ubicate nel territorio di competenza, le funzioni di istruttoria delle domande già raccolte, di adozione dei provvedimenti di concessione, di proroga dei termini di rendicontazione della spesa, di revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario e, infine di istruttoria della rendicontazione finale della spesa e liquidazione dei contributi, così come meglio dettagliato all'Allegato B e C al presente decreto.
3. Le Amministrazioni comunali comunicheranno al Commissario Delegato/Soggetto Responsabile, entro **il 30 giugno 2026**, l'elenco delle domande relative ai privati e ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato B al presente decreto.
4. Le Amministrazioni comunali comunicheranno al Commissario Delegato/Soggetto Responsabile, entro **il 30 giugno 2026**, l'elenco delle domande relative alle attività economiche e produttive ritenute ammissibili a contributo, con le modalità specificate nell'Allegato C al presente decreto.
5. Sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili da parte delle Amministrazioni comunali competenti e dell'ammontare delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2025, con successivo provvedimento del Commissario Delegato/Soggetto Responsabile, sarà definito il riparto delle risorse finanziarie nei limiti previsti dall'articolo 4 dell'OCDPC n. 1079/2024, così come meglio precisato agli Allegati B e C al presente decreto.
6. Nel caso in cui non pervenga riscontro dall'Amministrazione comunale nei termini indicati ai precedenti punti 3. e 4., le domande presentate dai privati e dai rappresentanti legali di attività economiche e produttive di cui è stata data evidenza in sede di ricognizione, non saranno considerate ai fini della

ripartizione delle risorse a copertura dei provvedimenti di concessione, salvo quanto specificato negli Allegati B e C al presente Decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni individuati all'Allegato A) al presente decreto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

OCDPC n. 1079/2024

Dott. Massimiliano Fedriga

*Documento informatico redatto e sottoscritto  
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs.  
82/2005 (codice dell'amministrazione)*





## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1079 del 13/03/2024

### ALLEGATO A

**Elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 4 dell'Ordinanza c.d.p.c. n. 1079 del 13 marzo 2024**

|    | Comune                   | Cod_Istat | Cod_Catas |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Amaro                    | 030002    | A254      |
| 2  | Aquileia                 | 030004    | A346      |
| 3  | Arta Terme               | 030005    | A447      |
| 4  | Cavazzo Carnico          | 030021    | C389      |
| 5  | Comeglians               | 030029    | C918      |
| 6  | Cormons                  | 031002    | D014      |
| 7  | Dogna                    | 030033    | D316      |
| 8  | Duino Aurisina           | 032001    | D383      |
| 9  | Fagagna                  | 030037    | D461      |
| 10 | Forgaria nel Friuli      | 030137    | D700      |
| 11 | Gemona del Friuli        | 030043    | D962      |
| 12 | Gorizia                  | 031007    | E098      |
| 13 | Grado                    | 031009    | E125      |
| 14 | Lignano Sabbiadoro       | 030049    | E584      |
| 15 | Lusevera                 | 030051    | E760      |
| 16 | Majano                   | 031010    | E833      |
| 17 | Marano Lagunare          | 030056    | E910      |
| 18 | Meduno                   | 093026    | F089      |
| 19 | Muggia                   | 032003    | F795      |
| 20 | Nimis                    | 030065    | F898      |
| 21 | Osoppo                   | 030066    | G163      |
| 22 | Ovaro                    | 030067    | G198      |
| 23 | Paluzza                  | 030071    | G300      |
| 24 | Povoletto                | 030078    | G949      |
| 25 | Ragogna                  | 030087    | H161      |
| 26 | Reana del Rojale         | 030090    | H206      |
| 27 | Rigolato                 | 030094    | H289      |
| 28 | San Giovanni al Natisone | 030101    | H906      |
| 29 | Sauris                   | 030107    | I464      |
| 30 | Talmassons               | 030114    | L039      |
| 31 | Tarcento                 | 030116    | L050      |

|    |               |        |      |
|----|---------------|--------|------|
| 32 | Tarvisio      | 030117 | L057 |
| 33 | Tolmezzo      | 030121 | L195 |
| 34 | Torreano      | 030122 | L246 |
| 35 | Trasaghis     | 030124 | L335 |
| 36 | Tricesimo     | 030127 | L421 |
| 37 | Trieste       | 032006 | L424 |
| 38 | Verzegnis     | 030132 | L801 |
| 39 | Villa Santina | 030133 | L909 |





## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1079 del 13/03/2024

### ALLEGATO B

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 marzo 2024, n. 1079, art. 4, comma 3, nei limiti della lettera a). **Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale** dagli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| art. 1 finalità e risorse .....                                                                       | 2  |
| art. 2 soggetti beneficiari .....                                                                     | 2  |
| art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....                                               | 3  |
| art. 4 attività istruttoria dei Comuni .....                                                          | 5  |
| art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario.....                                                 | 6  |
| art. 6 adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo ..... | 7  |
| art. 7 rendicontazione della spesa .....                                                              | 8  |
| art. 8 liquidazione dei contributi, resoconto ed eventuale restituzione di risorse dai Comuni.....    | 9  |
| art. 9 titolarità del contributo .....                                                                | 10 |
| art. 10 decadenza e revoca del contributo.....                                                        | 10 |
| art. 11 conservazione documentazione e controlli .....                                                | 11 |
| art. 12 detrazioni e cumulabilità .....                                                               | 11 |
| art. 13 obblighi di pubblicazione.....                                                                | 12 |
| art. 14 responsabile del trattamento dei dati .....                                                   | 12 |
| art. 15 entrata in vigore .....                                                                       | 12 |
| art. 16 rinvio.....                                                                                   | 13 |

## art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 marzo, n. 1079 (di seguito anche "OCDPC n. 1079/2024"), **i criteri di priorità e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi, come prima misura economica di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari (i "privati") la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 14 ottobre 2025 (GU n. 247 del 23 ottobre 2025), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese). **Il presente documento disciplina i criteri di priorità e le modalità attuative con cui sarà individuata la quota parte da concedere ai privati.**
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a) dell'OCDPC n. 1079/2024, che stabilisce un **massimale di Euro 5.000,00**.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

## art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B:
  - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato a propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  - b) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato, la residenza anagrafica e dimora abituale;
  - c) l'amministratore di condominio o un condomino delegato, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
  - d) le associazioni o le società senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o hanno un diritto reale di godimento.

- 
2. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B i soggetti indicati al comma 1, che abbiano già segnalato, al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo B1 *“Riconoscimento dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”* (di seguito anche Modulo B1), i danni subiti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. 11223 di data 16 maggio 2024, dalla Protezione Civile della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 1079/2024.
  3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario allegare alla domanda l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità) se:
    - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
    - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata locata ovvero concessa in comodato ammobbiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
  4. Per ogni nucleo familiare è ammissibile solo una domanda di contributo.
  5. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (Sezione 1 - Modulo B).
  6. Essendo il contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 1079/2024.

### **art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili**

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti al ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile, in conformità alla Sezione 2 del Modulo B1 e fatto salvo quanto previsto al comma 7, devono essere finalizzati al:
  - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
  - b) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
  - c) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale;
  - d) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
  - e) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
  - f) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società

senza scopo di lucro e di proprietà della stessa;

- g) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
  - h) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale" dell'unità immobiliare si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
  3. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, agli atti dell'ufficio al prot. n. 15713/18 del 07/12/2018, in occasione dell'emergenza meteo di ottobre 2018, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino (Sezione 7 – Modulo B1):
    - a) degli elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, copertura, tamponature);
    - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
    - c) dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature);
    - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
    - e) dell'ascensore e montascale;
    - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
  4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA (Sezione 7 – Modulo B1).
  5. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi (Sezione 7 – Modulo B1).
  6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
  7. Sono esclusi dal contributo (Sezione 6 – Modulo B1):
    - a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa;
    - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...);
    - c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato o a evitarne la delocalizzazione;

- d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.

Non rientrano nelle cause di esclusione le fattispecie di cui:

- all'art 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;
- all'art. 34 bis del DPR 380/01 s.m.i.;
- e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- f) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) danni ai beni mobili registrati.

#### **art. 4 attività istruttoria dei Comuni**

1. Il Comune, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modello B1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*) compilato, viene individuato Soggetto Attuatore, con il medesimo Decreto che approva i criteri e le modalità di concessione del contributo.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
  - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
  - dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda, concessione, proroga dei termini di rendicontazione della spesa, revoca e/o annullamento della concessione del contributo al beneficiario;
  - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e della liquidazione;
  - dei controlli previsti dall'art.11.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo PEC, all'Amministrazione comunale, del decreto del Commissario Delegato di approvazione delle presenti modalità attuative.
4. Il Comune, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo PEC del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo (Modulo B1), e fissa il termine, non superiore a 10 giorni, entro il quale i richiedenti possono presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa eventualmente richiesta nel corso dell'istruttoria.
5. Il Comune procede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
  - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi in argomento;

- 
- b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente ovvero che quest'ultimo sia in possesso dell'autorizzazione del proprietario, come previsto dall'articolo 2, alla data dell'evento e che la stessa sia ancora vigente, se non sono stati ancora effettuati gli interventi;
  - c) l'autorizzazione del proprietario dell'immobile danneggiato, ove necessario;
  - d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
  - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione a detto catasto entro la data dell'evento meteo;
  - f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
  - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
  - h) la presenza di preventivi ovvero di eventuali fatture (intestate al richiedente o un componente del nucleo familiare) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 24 ottobre 2023.
6. Nel caso in cui la domanda, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risulti inammissibile, il soggetto Attuatore competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune ai sensi del comma 4, è causa di non ammissibilità della domanda di contributo.
  8. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

## **art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario**

1. L'Amministrazione comunale, **entro la data del 30 giugno 2026** conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:
  - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato nella misura massima di Euro 5.000,00 per ciascuna istanza di contributo;
  - b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, il cui modello che verrà messo a disposizione in allegato alla nota di trasmissione del decreto del Commissario Delegato di cui all'articolo 4, comma 1;

- 
2. Entro il medesimo termine, di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono alla struttura emergenziale, via PEC all'indirizzo [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it):
    - a) il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
    - b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi dei soggetti istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 4.
  3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Commissario Delegato/Soggetto Responsabile concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.
  4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse secondo il comma 3, sarà facoltà del Commissario Delegato/Soggetto Responsabile, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento su istanza dell'Amministrazione comunale.
  5. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Soggetto Responsabile determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili, l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune, anche in accordo con le procedure contributive di cui all'Allegato C al presente decreto.
  6. Il contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 1079/2024, pari ad Euro 5.000,00.
  7. Dell'assegnazione delle risorse viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione a mezzo PEC del decreto del Soggetto Responsabile, di cui al comma 5 del presente articolo, che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Protezione Civile [www.protezionecivile.fvg.it](http://www.protezionecivile.fvg.it) (sotto sezione dedicata all'emergenza OCDPC n. 1079/2024).

#### **art. 6 adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo**

1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Soggetto Responsabile in conformità all'articolo 5, comma 5, i Comuni:
  - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5;
  - b) trasmettono i decreti di concessione adottati al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it).
2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine massimo entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui

all'articolo 7.

3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, ai fini di cui all'articolo 8, con proprio Decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse.

## **art. 7 rendicontazione della spesa**

1. Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Comune competente, entro la data del **31 dicembre 2027** la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 24 ottobre 2023.
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, la documentazione di spesa di cui al comma 1 dev'essere intestata alternativamente a:
  - a) il beneficiario del contributo;
  - b) ad un componente del nucleo familiare del beneficiario del contributo;
  - c) all'amministratore o al condomino delegato da altri condomini nel caso in cui la domanda abbia per oggetto il ripristino di parti comuni di edifici residenziali;
  - d) all'associazione o alla società senza fini di lucro o al suo rappresentante legale.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, il beneficiario del contributo è tenuto a dimostrare che è stata sostenuta effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione idonea a provare l'inequivocabile ed integrale pagamento del documento di spesa e il tracciamento dell'avvenuta transazione, debitamente quietanzata secondo la normativa vigente. Le eventuali note di credito devono essere evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), le fatture aventi data anteriore al decesso del richiedente devono essere intestate al richiedente ovvero ad un componente il nucleo familiare del richiedente deceduto e il pagamento deve essere stato effettuato dal richiedente o da un componente del proprio nucleo familiare.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3 lettera b), le fatture di spesa devono essere intestate al beneficiario deceduto o ad un componente del suo nucleo familiare ovvero all'erede che subentra al beneficiario deceduto se successive alla data del decesso. Il pagamento deve essere stato effettuato dal beneficiario deceduto o da un componente del suo nucleo familiare ovvero, nel caso sia effettuato successivamente al decesso, anche dall'erede che subentra al beneficiario deceduto.
6. Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da parte del Comune, sia superiore alla spesa indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario potrà godere di una liquidazione di importo non superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione

adottato ai sensi dell'articolo 6.

7. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 5.000,00, sarà facoltà del soggetto beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute dopo la domanda di contributo.
8. Qualora la spesa documentata dal beneficiario in sede di rendicontazione finale sia inferiore all'importo richiesto e concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
9. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, qualora il beneficiario percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
  - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
  - b) restituire al Soggetto Responsabile il contributo ricevuto ovvero quota parte di questo nel caso sia stato già erogato.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla comunicazione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8.

## **art. 8 liquidazione dei contributi, resoconto ed eventuale restituzione di risorse dai Comuni**

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, entro 60 giorni dalla rendicontazione della spesa.
2. Entro 30 giorni dall'ultima liquidazione, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it):
  - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, costituito dagli importi liquidati e pagati, nonché delle eventuali economie registrate;
  - b) i provvedimenti di liquidazione con relativi mandati e quietanze;
  - c) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10;

- d) l'esito dei controlli di cui all'articolo 11.
- 3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse alla struttura emergenziale nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b).

## **art. 9 titolarità del contributo**

- 1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente cessionario potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile.
- 2. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e non abbia trasmesso al Comune competente la documentazione di spesa, attestante l'avvenuto ripristino dei beni.
- 3. In caso di decesso del richiedente o del beneficiario (dopo il provvedimento di concessione), gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
  - a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima dell'atto di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.
  - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo il decreto di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.

## **art. 10 decadenza e revoca del contributo**

- 1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
  - a) carenza, in capo al richiedente, di uno dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, comma 5;
  - b) il soggetto richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
  - c) il Comune competente non trasmette l'esito delle istruttorie nei termini, salvo quanto

previsto dall'art. 5, comma 3 e 4;

- d) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1.
- 2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente o parzialmente:
  - a) se il soggetto beneficiario non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga;
  - b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, se il beneficiario risulta titolare di altri contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi sulle medesime categorie di spesa oggetto di concessione;
  - c) nei casi di cui all'articolo 11, comma 4;
  - d) rinuncia espressa del beneficiario;
  - e) nei casi previsti all'articolo 9, comma 2;
  - f) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in sede di domanda.

#### **art. 11 conservazione documentazione e controlli**

- 1. Il Comune conserva per i 5 anni successivi dalla data di trasmissione via PEC della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del D.lgs. 33/2013.
- 2. I Comuni effettuano, almeno sul 15% dei beneficiari estratti a sorteggio, ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati nei termini del comma 1.
- 3. Qualora in sede di controlli, anche di Enti terzi, sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di eventuale recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione al beneficiario sulle coordinate bancarie sul quale effettuare la restituzione.
- 4. Il controllo di cui al comma 2, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

#### **art. 12 detrazioni e cumulabilità**

- 1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici, indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa ammissibile ed

accertata per il ripristino.

2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui all'art. 4 comma 3 lett.a) dell'OCDPC 1079/2024.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia stata presentata da un soggetto che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

### **art. 13 obblighi di pubblicazione**

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **art. 14 responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

### **art. 15 entrata in vigore**

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato a cui è allegato il presente Allegato B, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario Delegato OCDPC n. 1079/2024. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

## **art. 16 rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con decreto del Commissario Delegato o del Soggetto Responsabile subentrato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.





## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1079 del 13/03/2024

### ALLEGATO C

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 marzo 2024, n. 1079, art. 4, comma 3, nei limiti della lettera b).  
**Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.**

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| art. 1 finalità e risorse .....                                                                                 | 2         |
| art. 2 soggetti beneficiari .....                                                                               | 2         |
| art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....                                                         | 4         |
| <b>art. 4 attività istruttoria dei Comuni.....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario.....</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>art. 7 rendicontazione delle spese .....</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>art. 8 liquidazione dei contributi, resoconto ed eventuale restituzione di risorse dai Comuni.....</b>       | <b>10</b> |
| <b>art. 9 titolarità del contributo .....</b>                                                                   | <b>11</b> |
| <b>art. 10 decadenza e revoca del contributo .....</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>art. 11 conservazione documentazione e controlli.....</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>art. 12 detrazione e cumulabilità .....</b>                                                                  | <b>13</b> |
| <b>art. 13 obblighi di pubblicazione.....</b>                                                                   | <b>13</b> |
| <b>art. 14 responsabilità del trattamento dei dati personali.....</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>art. 15 entrata in vigore .....</b>                                                                          | <b>13</b> |
| <b>art. 16 rinvio .....</b>                                                                                     | <b>14</b> |

## art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 4, comma 3 lett. b) dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 marzo 2024 n.1079 (di seguito anche "OCDPC n. 1079/2024"), **l'assegnazione di contributi, come prima misura economica per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse** a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 14 ottobre 2025 (GU n. 247 del 23 ottobre 2025), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese). **Il presente documento disciplina i criteri di priorità e le modalità attuative con cui sarà individuata la quota parte da concedere alle "attività economiche e produttive".**
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza n. 1079/2024, che stabilisce **un massimale di Euro 20.000,00**.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

## art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato C le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio e che:
  - a) sono proprietarie o comproprietarie, al momento dell'evento, dell'immobile, sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività) ovvero sede legale, secondaria o unità locale, danneggiato in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023;
  - b) sono diverse dal proprietario e, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività).

- 
2. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato C i liberi professionisti e le loro forme associative in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, e che sono regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente.
  3. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato C le imprese e i liberi professionisti indicati ai commi 1 e 2 che hanno già segnalato al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo C1 *"Ricognizione dei danni subiti e domande di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"* (di seguito anche Modulo C1), i danni subiti in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. 11223 di data 16 maggio 2024, dalla Protezione Civile della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 1079/2024.
  4. Nel caso in cui la richiesta di contributo riguardi il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato e la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi del comma 1, lettera b), da un'impresa o da un libero professionista che non è proprietario dell'immobile (locato o detenuto ad altro titolo), è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità).
  5. Le associazioni e le società senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio fanno riferimento al Modulo B1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*) e quindi alle modalità attuative di cui all'Allegato B al medesimo decreto cui si riferisce il presente documento.
  6. È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della *"Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"* (art. 4, comma 3, lett. a), dell'OCDPC n. 1079/2024) presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.
  7. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri.
  8. Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dal soggetto beneficiario ai sensi del presente art.2, nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo (ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari, ecc..).
  9. Come indicato nelle note esplicative sulla compilazione della domanda di contributo, nel caso di attività:
    - a) nel "settore sportivo" si considerano ricompresi centri/impianti sportivi, palestre e stadi;

- b) nel “settore culturale/ricreativo” si considerano cinema, teatri, centri esposizioni e congressi.

### **art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili**

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, in conformità alla Sezione 3 del Modulo C1 e fatto salvo quanto previsto al comma 8, devono essere finalizzati a:
  - a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
  - b) il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
  - c) il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
  - d) la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
  - e) il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
  - f) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
  - g) ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo
  - h) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e indispensabile per legge ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'OCDPC n. 1079/2024;
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, in occasione dell'emergenza meteo di ottobre 2018, si ritengono ammissibili gli interventi diretti al ripristino (sezione 9 del Modulo C1):
  - a) *degli elementi strutturali (strutture verticali, pareti portanti, solai scale, copertura, tamponature, nonché controventi e connessioni);*
  - b) *delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);*
  - c) *dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature, ecc. .);*
  - d) *degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;*
  - e) *dell'ascensore e montascale;*
  - f) *degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici;*

- 
3. Inoltre, sono ammissibili le spese per:
    - a) *il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;*
    - b) *l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.*
    - c) *beni mobili registrati nel caso in cui la spesa sia finalizzata all'immediata ripresa dell'attività economica di cui all'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 1079/2024:*
  4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive dell'IVA.
  5. Le spese sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche e di oneri riflessi.
  6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
  7. I contributi sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza n. 1079/2024, che stabilisce **un massimale di euro 20.000,00**, sopra citata:
    - per quanto concerne le attività economiche e produttive, eccetto quelle operanti nei settori indicati al paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2831/2023, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
    - per quanto concerne le attività operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
    - per quanto concerne le attività operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura si dovrà tener conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014 e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  8. Sono esclusi dal contributo (sezione 8 del Modulo C1):
    - a) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
    - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), dell'OCDPC. n. 1079 del 13/03/2024 e altre misure volte ad evitarne la delocalizzazione;
    - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni

urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 1079/2024;
- g) danni alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.

#### **art. 4 attività istruttoria dei Comuni**

1. Il Comune, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modulo C1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"*) compilato, viene individuato Soggetto Attuatore, con il medesimo decreto che approva le presenti modalità operative di concessione del contributo.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
  - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
  - dell'adozione del provvedimento di rigetto della domanda, concessione, proroga dei termini di rendicontazione della spesa, revoca e/o annullamento della concessione del contributo al beneficiario;
  - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e della liquidazione del contributo;
  - dei controlli previsti dall'art.11.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo PEC, all'Amministrazione comunale, del Decreto del Commissario Delegato di approvazione delle presenti modalità attuative.
4. Il Comune, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo PEC del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentata la domanda di contributo (Modulo C1) e fissa il termine, non superiore a 10 giorni, entro il quale l'impresa richiedente può presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria

eventualmente richiesta nel corso dell'istruttoria.

5. Il Comune procede alla verifica, dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
  - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi;
  - b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente, ovvero che quest'ultimo sia in possesso dell'autorizzazione del proprietario (come richiesto dal modello di domanda C1);
  - c) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
  - d) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione a detto catasto entro la data dell'evento meteo;
  - e) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
  - f) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
  - g) la presenza di preventivi ovvero di eventuali fatture (intestate all'impresa richiedente) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 24 ottobre 2023.
6. Nel caso in cui la domanda, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risulti inammissibile, il Soggetto Attuatore competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune ai sensi del comma 4, è causa di non ammissibilità della domanda.
8. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

## **art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario**

1. L'Amministrazione comunale, **entro la data del 30 giugno 2026** conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e
  - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo

- 
- contenente la lista dei soggetti beneficiari unitamente all'importo di spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di Euro 20.000 per ciascuna istanza di contributo;
- b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, che verrà messo a disposizione insieme alla nota di trasmissione del Decreto del Commissario Delegato di cui al comma 4, comma 1.
2. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono alla struttura emergenziale, via PEC all'indirizzo [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it):
- a) il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
- b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Commissario Delegato/Soggetto Responsabile concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.
4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse da tale ripartizione, sarà facoltà del Commissario Delegato/Soggetto Responsabile, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento su istanza dell'Amministrazione comunale.
5. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Soggetto Responsabile determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande ritenute ammissibili, dei limiti massimi indicati all'articolo 1 comma 3, nonché in base alla disponibilità di risorse finanziarie, anche in accordo con le procedure contributive di cui all'Allegato B al presente decreto, l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune.
6. Il contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 1079/2024, pari a Euro 20.000,00.
7. Dell'assegnazione delle risorse viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione a mezzo PEC del decreto del Soggetto Responsabile, di cui al comma 5 che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Protezione Civile [www.protezionecivile.fvg.it](http://www.protezionecivile.fvg.it) (sotto sezione dedicata all'emergenza OCDPC n. 1079/2024).

## **art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo**

1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Soggetto Responsabile in conformità all'articolo 5, i Comuni:
  - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5;
  - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it).
2. Il Comune trasmette ai soggetti beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine massimo entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, ai fini di cui all'articolo 8, con proprio Decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse.
4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.).

## **art. 7 rendicontazione delle spese**

1. Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Comune competente, entro la data del **31 dicembre 2027** la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 24 ottobre 2023.
2. Le fatture dovranno essere intestate ai soggetti beneficiari indicati all'art.2.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, il beneficiario del contributo è tenuto a dimostrare di aver sostenuto effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, idonea a provare l'inequivocabile ed integrale pagamento del documento di spesa e il tracciamento dell'avvenuta transazione, debitamente quietanzata secondo la normativa vigente. Le eventuali note di credito devono essere evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
4. Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da parte del Comune, sia superiore alla spesa indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario potrà godere di

una liquidazione di importo non superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'articolo 6.

5. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 20.000,00, sarà facoltà del soggetto beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute dopo la domanda di contributo.
6. Qualora a spesa documentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione finale, sia inferiore all'importo richiesto e concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
7. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora il soggetto beneficiario percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
  - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
  - b) restituire al Soggetto Responsabile il contributo ricevuto ovvero quota parte di questo nel caso sia stato già erogato.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla comunicazione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8.

## **art. 8 liquidazione dei contributi, resoconto ed eventuale restituzione di risorse dai Comuni**

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, entro 60 giorni dalla rendicontazione della spesa.
2. Entro 30 giorni dall'ultima liquidazione, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [protezione.civile@certregione.fvg.it](mailto:protezione.civile@certregione.fvg.it):

- 
- a. indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, costituito dagli importi liquidati e pagati, nonché delle eventuali economie registrate;
  - b. i provvedimenti di liquidazione con relativi mandati e quietanze;
  - c. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10;
  - d. l'esito dei controlli di cui all'articolo 11.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b).
  4. I provvedimenti di liquidazione e revoca sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.).

#### **art. 9 titolarità del contributo**

1. La cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese, la cessione dell'attività d'impresa che si svolge presso l'unità immobiliare danneggiata ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta anteriormente all'adozione del decreto di concessione, determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo se l'impresa deve ancora effettuare gli interventi di ripristino. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima degli eventi cui al primo capoverso, solo nel caso in cui, alla data dell'adozione del provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario sia ancora attiva e abbia presentato rendicontazione completa della spesa ammissibile.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica, per quanto compatibile, anche al libero professionista e forme associate.

#### **art. 10 decadenza e revoca del contributo**

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
  - a) carenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 comma 5;
  - b) il soggetto richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
  - c) il Comune competente non trasmette l'esito delle istruttorie nei termini, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3;

- 
- d) nei casi previsti all'articolo 9, comma 1;
  - 2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente o parzialmente:
    - a) se il soggetto beneficiario non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga;
    - b) se il soggetto beneficiario risulta aver beneficiato di ulteriori indennizzi/contributi e/o detrazioni sulle medesime categorie di spesa oggetto di contribuzione ai sensi dell'articolo 12;
    - c) nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4;
    - d) rinuncia espressa del beneficiario;
    - e) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2;
    - f) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in sede di domanda.

#### **art. 11 conservazione documentazione e controlli**

1. Il Comune conserva per i 5 anni successivi dalla data di trasmissione via PEC della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del D.lgs. 33/2013.
2. I Comuni effettuano, almeno sul 15% delle imprese beneficiarie, selezionate a sorteggio ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati per i 5 anni successivi alla liquidazione.
3. Qualora in sede di controlli, anche di Enti terzi, sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di eventuale recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione all'impresa beneficiaria in ordine alle coordinate bancarie sul quale effettuare la restituzione.
4. I controlli di cui al comma 3 dovranno essere effettuati prima della liquidazione dei contributi.

### **art. 12 detrazione e cumulabilità**

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici o indennizzi, nel limite massimo della spesa della spesa ammissibile ed accertata per il ripristino .
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi nel rispetto dell'art. 4 comma 3 lett.b) dell'OCDPC 1079/2024.
3. Nel caso in cui domanda di contributo sia stata presentata da un soggetto beneficiario che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

### **art. 13 obblighi di pubblicazione**

1. Il Comune provvede a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **art. 14 responsabilità del trattamento dei dati personali**

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

### **art. 15 entrata in vigore**

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Soggetto Responsabile a cui è allegato il presente Allegato C, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario delegato OCDPC n. 1079/2024. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

**art. 16 rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla Legge 241/1990 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con decreto del Commissario Delegato o del Soggetto Responsabile subentrato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.

